

Civile Ord. Sez. 6 Num. 16411 Anno 2019
Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO
Relatore: BISOGNI GIACINTO
Data pubblicazione: 19/06/2019

O R D I N A N Z A

C.C. 7/05/19

sul ricorso proposto da

Appiah Owusu, domiciliato in Roma, presso la Corte di Cassazione, rappresentato e difeso, per procura in calce al ricorso per cassazione, dall'avv. Massimo Goti che richiede l'invio delle comunicazioni relative al processo all'indirizzo di p.e.c. massimogoti@pec.avvocati.prato.it;

- *ricorrente* -

nei confronti di

Ministero dell'Interno;

- *intimato* -

avverso la sentenza n. 2942/2017 della Corte di appello di Firenze emessa il 6.12.2017 e depositata il 27.12.2017 R.G. n. 1373/17;

sentita la relazione in camera di consiglio del relatore cons.

4939
2019




Giacinto Bisogni;

RILEVATO CHE

1. Appiah Owusu, cittadino ghaniano nato il 10.9.1988, ha chiesto alla Commissione territoriale di Firenze il riconoscimento del suo diritto alla protezione internazionale esponendo che aveva deciso in poche ore di lasciare il proprio paese in seguito a scontri con il personale di sicurezza della miniera d'oro, di proprietà della *Anglo Gold Ashanti Company*, in cui lavorava come minatore. Allega di essere incolpato e condannato per il ferimento di uno degli addetti alla sicurezza e di rischiare di subire la grave situazione carceraria del Ghana.
2. La domanda è stata respinta dalla Commissione territoriale e il ricorso avverso il diniego è stato respinto a sua volta dal Tribunale di Firenze. Infine la Corte di appello ha respinto il gravame del sig. Appiah Owusu rilevando che lo stesso non si è confrontato sulla ritenuta genericità del racconto circa il concreto rischio di incarcerazione nel caso di rientro in Ghana. Né ha contestato la rilevata assenza di situazioni di conflitto armato o di violenza indiscriminata rilevanti ai fini della concessione della protezione sussidiaria. Quanto alla richiesta di protezione umanitaria ha rilevato che il



richiedente asilo ha dichiarato di non avere problemi di salute o di avere legami familiari o obblighi di tutela in Italia, mentre in patria ha una moglie e due figli di cui sembra essersi disinteressato senza alcuna plausibile ragione nonostante la sua giovane età e la possibilità di contribuire al loro mantenimento e alla loro crescita.

3. Avverso la sentenza della Corte d'appello il sig. Appiah Owusu propone ricorso per cassazione articolato in motivi: a) violazione e falsa applicazione dell'art. 8 del d.lgs. n. 25/2008 e degli artt. 3 e 14 del d.lgs. n. 251/2007 e omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in relazione alla mancata valutazione della situazione carceraria esistente in Ghana e dell'omessa attività istruttoria in relazione all'art. 360 comma 1 n. 5) c.p.c.; b) violazione dell'art. 19 del d.lgs. n. 286/1998 e dell'art. 32 del d.lgs. n. 25/2008, in relazione alla omessa motivazione per quanto riguarda il riconoscimento di un permesso di soggiorno per motivi umanitari in relazione all'art. 360 c. 1 n. 5 c.p.c.

RITENUTO CHE

4. La Corte di appello ha giustificato la dichiarazione di inammissibilità del motivo di appello relativo al rischio di subire trattamenti inumani e degradanti sul rilievo della mancata specificazione di quale condizione prevista dall'art. 14 del d.lgs. n. 251/2007 sia alla base



della domanda di protezione sussidiaria. Inoltre, ha rilevato la Corte di appello, il sig. Owusu non si è confrontato con il *decisum* in primo grado che ha escluso che il Ghana sia interessato da un conflitto armato interno e, infine, quanto al rischio di trattamenti umani e degradanti, la Corte di appello ha ritenuto che il timore collegato allo scontro con il personale di sicurezza della miniera sia ingiustificato in assenza di elementi attestanti la effettività di un'accusa nei suoi confronti.

5. Tale valutazione della Corte di appello non inficia l'obbligo di cooperazione istruttoria che nel caso in esame si rivela adempiuto in modo incompleto. In primo luogo appare evidente il riferimento del richiedente asilo alla lettera b) dell'art. 14 del decreto legislativo n. 251/2007. Il mancato confronto con la situazione generale del paese di origine non è decisivo in quanto il richiedente asilo aveva richiesto la protezione sussidiaria in relazione al pericolo di subire trattamenti disumani e degradanti in carcere. Infine la vicenda narrata dal sig. Owusu non è mai stata messa in discussione da parte dei giudici del merito né sotto il profilo della sua attendibilità, né sotto il profilo della adeguata precisione nell'allegazione delle circostanze giustificative della richiesta di protezione sussidiaria



cosicché poteva semmai operare la cooperazione istruttoria del giudice al fine di verificare la prova dei fatti allegati (cfr. *Cass. civ. sez. I, n. 3016 del 31 gennaio 2019* secondo cui in tema di protezione internazionale, l'attenuazione del principio dispositivo derivante dalla "cooperazione istruttoria", cui il giudice del merito è tenuto, non riguarda il versante dell'allegazione, che anzi deve essere adeguatamente circostanziata, ma la prova, con la conseguenza che l'osservanza degli oneri di allegazione si ripercuote sulla verifica della fondatezza della domanda).

6. La giurisprudenza di legittimità (cfr. *Cass. civ. sez. VI-1 n. 24064 del 24.10.2013*) riconosce che, ai fini del riconoscimento della misura della protezione sussidiaria, il grave danno alla persona, ai sensi dell'art. 14, lett. b), del d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251, può essere determinato dalla sottoposizione a trattamenti inumani e degradanti con riferimento alle condizioni carcerarie e, al riguardo, il giudice è tenuto a fare uso del potere-dovere d'indagine previsto dall'art. 8, comma 3, del d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, che impone di procedere officiosamente all'integrazione istruttoria necessaria al fine di ottenere informazioni precise sulla attuale condizione generale e specifica del Paese di origine.



7. Nella fattispecie in esame la possibilità di una carcerazione del richiedente asilo nel caso di rientro in patria non ha determinato alcuna indagine nei due gradi del giudizio di merito sulla condizione carceraria in Ghana, al fine di verificare o escludere la dedotta pratica di trattamenti contrari ai diritti umani.

8. Il primo motivo del ricorso per cassazione va pertanto accolto, restando invece assorbito il secondo motivo. La sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte di appello di Firenze che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Firenze che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.